



### Accesso agli atti e motivazione del verbale ispettivo

a cura di Andrea Del Torto – Funzionario della DPL Modena \*

La terza sezione *bis* del Tar Lazio con le [sentenze n.5671/10](#), [n.5672/10](#) e [n.6915/10](#) emesse nell'aprile del corrente anno, si è pronunciata nel merito di tre ricorsi promossi avverso altrettanti provvedimenti di diniego all'accesso agli atti dell'ispezione.

Su tale questione l'orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa<sup>1</sup> è stato, sino al 2008, favorevole a consentire l'accesso agli atti, e quindi anche alle dichiarazioni rese dai lavoratori, ritenendo prevalente il principio generale di trasparenza dell'azione amministrativa ed il diritto di difesa<sup>2</sup> rispetto al diritto alla riservatezza<sup>3</sup>.

Senonché, con due autorevoli sentenze del [Consiglio di Stato](#), [n.1842/08](#) e [n.736/09](#), l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è mutato significativamente, pur non mettendo in discussione la regola della prevalenza del diritto di difesa rispetto al diritto alla riservatezza.

In particolare, viene riconosciuta la prevalenza del diritto di difesa e quindi del diritto all'accesso agli atti, nei casi consentiti dalla legge e dai regolamenti ministeriali, in presenza di una motivazione del verbale ispettivo che non sia di per sé idonea a consentire l'esercizio del diritto di difesa del trasgressore.

Le sentenze del Tar Lazio in commento, che sono un esempio di pratica applicazione dell'orientamento giurisprudenziale espresso dalle sentenze del Consiglio di Stato sopra citate, hanno evidenziato l'importanza che riveste, in materia di accesso agli atti, un'esaustiva e approfondita motivazione dei verbali ispettivi.

#### Fatto

Il Tar Lazio, con le tre sentenze sopra citate, ha respinto tre ricorsi presentati dallo stesso ricorrente avverso tre differenti provvedimenti di diniego all'accesso agli atti dell'ispezione emessi dalla DPL di Modena.

In particolare, dette sentenze hanno in comune tra loro i seguenti elementi:

- ▶ il ricorrente è il medesimo, in particolare non è il datore di lavoro sottoposto ad ispezione bensì una società che ha agito in qualità di obbligata in solido ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n.276/03<sup>4</sup>;
- ▶ il ricorrente ha presentato istanza, alla DPL di Modena, di accesso a tutti gli atti del procedimento ispettivo;
- ▶ la Direzione del Lavoro ha respinto l'istanza di accesso agli atti.

\* Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione pubblica di appartenenza.

<sup>1</sup> Tra le varie: Tar Basilicata n.797/02; Tar Veneto n.1801/06; Tar Abruzzo n.497/08; Consiglio di Stato n.2366/02; Consiglio di Stato n.1923/03: *"l'interesse dei lavoratori alla riservatezza delle dichiarazioni rese, recede quando l'accesso sia necessario alla difesa del datore di lavoro, con conseguente disapplicazione della norma regolamentare in contrasto"*.

<sup>2</sup> Art.24 Cost.

<sup>3</sup> Art.22, co.1, lett. c), L. n.241/90.

<sup>4</sup> Art.29, co.2, D.lgs. n.276/03: *"In caso di appalto di opere o servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti"*.

A seguito del mancato accoglimento dell'istanza la società ha promosso ricorso al Tar Lazio chiedendo, tra le altre cose:

1. l'annullamento del provvedimento di diniego di accesso;
2. l'annullamento o disapplicazione del regolamento ministeriale di cui al D.M. n.757/94.

Nel merito tutti e tre i ricorsi sono stati respinti per i motivi che di seguito verranno esaminati.

### **Sulla competenza territoriale del Giudice amministrativo**

La regola generale è che competente a decidere nel merito sia il Tar nella cui circoscrizione è ricompresa la DPL che ha emesso il provvedimento di diniego.

Pertanto, se il provvedimento di diniego è stato emesso dalla DPL di Modena competente a decidere nel merito sarà il Tar Emilia – Romagna.

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto, oltre all'annullamento del provvedimento di diniego all'accesso agli atti, anche l'annullamento del regolamento del Ministero del Lavoro di cui al D.M. n.757/94 e non quindi, solamente, la disapplicazione di quest'ultimo. La richiesta di annullamento del regolamento ministeriale ha fatto sì che la competenza a decidere nel merito del ricorso rientrasse nell'ambito di competenza del Tar Lazio.

Al riguardo, il Consiglio di Stato<sup>5</sup>, chiamato a decidere sul regolamento di competenza sollevato dalla difesa erariale<sup>6</sup>, ha stabilito che, qualora unitamente alla richiesta di annullamento del provvedimento di diniego dell'istanza di accesso agli atti dell'ispezione venga richiesto anche l'annullamento dell'atto presupposto, e cioè del regolamento ministeriale, competente a decidere nel merito sia il Tar Lazio, in considerazione del fatto che il D.M. n.757/94 è stato emesso da un'autorità centrale che *"attrae per connessione anche gli atti applicativi emessi da organi o enti periferici"*.

Si rileva, inoltre, che nel processo amministrativo l'incompetenza territoriale non viene rilevata d'ufficio bensì su istanza di parte, così dispone l'art.31, co.1, L. n.1034/71: *"L'incompetenza per territorio non è rilevabile d'ufficio"*.

Ciò significa che un ricorso con il quale viene impugnato sia il regolamento di competenza di cui al D.M. n.757/94 e sia il provvedimento di diniego dell'istanza di accesso agli atti può essere promosso e deciso innanzi al Tar territorialmente competente (e cioè il Tar nella cui circoscrizione ha sede la Direzione del Lavoro che ha formato il provvedimento di diniego impugnato), qualora nessuna delle parti rilevi la competenza del Tar Lazio sollevando il relativo regolamento di competenza.

Con le sentenze in commento il Tar Lazio, avendo respinto tutte le domande proposte dalla società ricorrente, ha respinto, conseguentemente, anche le istanze di annullamento o disapplicazione del regolamento ministeriale.

Anzi, sul punto, il Giudice Amministrativo ha ritenuto che il provvedimento di diniego impugnato fosse: *"conforme ai richiamati parametri normativi ed in particolare al regolamento di cui al D.M. n.757/1994..."*, attribuendo così piena legittimità al regolamento ministeriale.

### **Sulla motivazione dei verbali ispettivi**

Il verbale ispettivo è un provvedimento amministrativo e, come tale, ai sensi dell'art.3 della L. n.241/90<sup>7</sup>, dev'essere motivato.

<sup>5</sup> Sentenza Consiglio di Stato n.8425/09.

<sup>6</sup> Il Tar Lazio chiamato a pronunciarsi, ai sensi dell'art.31, co.5, L. n.1034/71, in merito alla fondatezza o meno del regolamento di competenza eccepito dalla difesa erariale, ha ritenuto che detto regolamento non fosse manifestamente infondato ed ha, pertanto, trasmesso gli atti al Consiglio di Stato per la definitiva definizione della questione sulla competenza.

<sup>7</sup> Art.3, co.1, L. n.241/90: "1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione

Inoltre, lo stesso codice di comportamento degli ispettori del lavoro di cui al DD del 20 aprile 2006 dedica ben due articoli proprio alla motivazione del verbale ispettivo stabilendo che *“Le conclusioni finali alle quali è pervenuto l’ispettore devono essere adeguatamente motivate, anche al fine di prevenire il contenzioso amministrativo”* (art.16) e che *“Il processo verbale deve contenere ogni elemento utile a garantire e ad assicurare la possibilità di difesa del presunto trasgressore”* (art.15).

Dunque, il personale ispettivo è tenuto non solo a motivare il proprio verbale, ma anche a descrivere l’esito dei propri accertamenti con la massima precisione, completezza e chiarezza, in modo tale da consentire al trasgressore di potersi difendere.

La richiesta di accesso agli atti del procedimento ispettivo nasce proprio dall’esigenza del trasgressore di conoscere sulla base di quali elementi trovano fondamento gli accertamenti ispettivi svolti nei suoi confronti.

Al riguardo, occorre precisare che nella maggior parte dei casi l’istanza di accesso agli atti ha ad oggetto le richieste di intervento presentate alle Direzioni del Lavoro e le dichiarazioni rese dai lavoratori<sup>8</sup> o da terzi.

Ciò in considerazione del fatto che la restante documentazione relativa al procedimento ispettivo è costituita, essenzialmente, dal verbale di accesso ispettivo, dal verbale conclusivo degli accertamenti e dalla documentazione di lavoro, e cioè da documenti che si trovano già nella disponibilità del trasgressore.

Pertanto, se si escludono le dichiarazioni rese dai lavoratori e le richieste di intervento, la documentazione che di fatto costituisce oggetto di istanza di accesso agli atti risulta essere assai limitata ed in molti casi totalmente assente.

### **Nel merito delle sentenze del Tar Lazio**

Il fatto che il ricorrente sia l’obbligato in solido ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. n.276/03, e non, come spesso accade, il datore di lavoro ispezionato, contraddistingue le sentenze in commento.

Ciò detto l’aspetto che, ad avviso dello scrivente, caratterizza maggiormente le sentenze in commento, tanto da aver formato oggetto di una [circolare Inail](#)<sup>9</sup>, è dato dalla rilevanza che il Giudice amministrativo ha attribuito alla motivazione del verbale ispettivo.



Nel caso in esame, infatti, il Tar Lazio ha accolto le argomentazioni difensive svolte dalla Pubblica Amministrazione, ed ha ritenuto che, proprio per la particolare completezza e chiarezza della motivazione del verbale, definita in sentenza **“ampia ed articolata”**, il ricorrente avrebbe ben potuto esercitare il suo diritto alla difesa utilizzando gli elementi contenuti nella motivazione del verbale.

Le pronunce del Tar Lazio in commento hanno fatto proprio l’orientamento giurisprudenziale espresso dalle note sentenze del Consiglio di Stato n.1842/08 e n.736/09, **le quali hanno ritenuto prevalente il diritto di accesso agli atti rispetto alle esigenze di riservatezza dei lavoratori solo se ciò sia effettivamente necessario alla difesa del datore di lavoro, aspetto quest’ultimo da valutarsi caso per caso.**

In particolare, la sentenza del Consiglio di Stato n.1842/08, con riferimento al rapporto tra diritto alla difesa e motivazione degli atti di accertamento, ha affermato che

---

*deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.*

<sup>8</sup> Art.12, co.11, del Codice di comportamento: *“Nessuna copia delle dichiarazioni deve essere rilasciata al lavoratore e/o al soggetto ispezionato in sede di ispezione e sino alla*

<sup>8</sup> Art.12, co.11, del Codice di comportamento: *“Nessuna copia delle dichiarazioni deve essere rilasciata al lavoratore e/o al soggetto ispezionato in sede di ispezione conclusione degli accertamenti”.*

<sup>9</sup> Nota Inail del 23/04/2010.

*“nessuna ragione può giustificare una deroga alla regola della riservatezza della documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro, quando il **diritto di difesa delle società sottoposte ad ispezione risulta comunque garantito dall’obbligo di motivazione degli atti di contestazione e dalla documentazione che ogni datore di lavoro è tenuto a possedere**”.*

Tale autorevole orientamento Giurisprudenziale “impone” alle Pubbliche Amministrazioni, chiamate a valutare e decidere in merito all’istanza di accesso agli atti, di verificare l’effettiva attualità e concretezza dell’interesse vantato dall’istante in relazione al contenuto della motivazione del verbale ispettivo.

L’interesse dell’istante ad avere accesso agli atti dell’ispezione viene meno nel caso in cui la motivazione del verbale gli consenta di esercitare il suo diritto di difesa.

Qualora la richiesta di accesso agli atti non sia supportata da un’effettiva necessità dell’istante, l’istanza stessa dovrà essere respinta non essendo giustificata da un interesse effettivamente concreto ed attuale, al riguardo il Consiglio di Stato ha rilevato che *“le disposizioni in materia di diritto di accesso mirano a coniugare la trasparenza...con interessi contrapposti, fra cui specificamente quelli dei soggetti che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”,* ma anche *“l’interesse pubblico all’acquisizione di ogni possibile informazione, che non potrebbe essere compromesso dalla comprensibile reticenza dei lavoratori, cui non si accordasse tale tutela”,* anche oltre la durata del rapporto di lavoro, per evitare ripercussioni potenzialmente *“rilevanti anche nell’ambito professionale di appartenenza, più largamente inteso”*<sup>10</sup>.

L’orientamento giurisprudenziale sopra citato è stato successivamente confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 9 febbraio 2009, n.736, con la quale l’organo d’appello della Giustizia amministrativa ha annullato la sentenza del Tar Puglia, sez. staccata di Lecce, n.2439/08, avente ad oggetto un caso analogo a quello in esame.

In particolare, con tale sentenza il Consiglio di Stato ha precisato che non può sussistere

*“una generalizzata soccombenza dell’interesse pubblico all’acquisizione di ogni possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro (a cui sono connessi valori, a loro volta, costituzionalmente garantiti), rispetto al **diritto di difesa** delle società o imprese sottoposte ad ispezione: il primo di tali interessi, infatti, non potrebbe non essere compromesso dalla comprensibile reticenza di lavoratori, cui non si accordasse la tutela di cui si discute, mentre il secondo **risulta comunque garantito dall’obbligo di motivazione per eventuali contestazioni**”.*

Nella motivazione delle sentenze del Tar Lazio viene, inoltre, rilevato che il Legislatore, all’art.24, co.7, della L. n.241/90<sup>11</sup>, ha chiarito come non siano sufficienti generiche esigenze di difesa per garantire l’accesso agli atti, in quanto perché ciò avvenga occorre che vi sia un’effettiva necessità di tutelare gli interessi che l’istante ritiene lesi, ed inoltre occorre che la conoscenza della documentazione relativa al procedimento ispettivo sia “strettamente indispensabile” per la difesa del trasgressore.

<sup>10</sup> C. Stato, sez. VI, 22 aprile 2008 n.1842.

<sup>11</sup> Art.24, co.7, L. n.241/90: *“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.*

### Alcune considerazioni finali

Garantire il giusto bilanciamento tra diritto alla riservatezza e diritto alla difesa non è semplice, prova ne è il copioso contenzioso giudiziario che si è creato sul punto.

Ma passiamo ora ad esaminare brevemente gli interessi, tra loro contrapposti, che si manifestano in materia di accesso agli atti del procedimento ispettivo.

Da un lato abbiamo i **lavoratori** che hanno reso dichiarazioni al personale ispettivo, i quali sono titolari di un vero e proprio diritto alla riservatezza, sul contenuto delle loro dichiarazioni, nei confronti, in primo luogo, del loro datore di lavoro.

Dall'altro lato abbiamo il **datore di lavoro** – trasgressore (o come nel caso in esame un soggetto nei cui confronti il verbale ispettivo comunque produce effetti) che ha l'esigenza di conoscere gli elementi sui quali si fondano gli accertamenti ispettivi svolti nei suoi confronti.

In particolare, il **diritto alla riservatezza**, con riferimento agli atti dell'ispezione, si riferisce al diritto dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni al personale ispettivo di essere "tutelati" dall'Amministrazione stessa, la quale, qualora dovesse render noto al datore di lavoro quanto dichiarato dai suoi dipendenti, potrebbe esporre i lavoratori stessi a possibili "ritorsioni" da parte del loro datore di lavoro.

Non bisogna dimenticare, al riguardo, che la vigilanza sul lavoro, così come del resto il diritto del lavoro, ha tra i suoi obiettivi primari quello di tutelare il lavoratore considerato il soggetto debole del rapporto di lavoro.

Ciò detto, sarebbe un paradosso se proprio l'organo di vigilanza posto a tutela del lavoro, e quindi anche del lavoratore, operasse in maniera tale da mettere quest'ultimo, quanto meno, in una posizione di difficoltà o di debolezza nei confronti del suo datore di lavoro, consentendo a quest'ultimo di conoscere il contenuto delle dichiarazioni rese dai suoi dipendenti quando ciò non sia necessario o, meglio ancora, indispensabile per tutelare il diritto di difesa del trasgressore stesso.

La tutela della riservatezza dei lavoratori che hanno reso spontanee dichiarazioni, soprattutto di quelli ancora in forza presso il datore di lavoro – trasgressore, "viene meno" qualora il trasgressore decida di proporre opposizione in giudizio avverso l'ordinanza di ingiunzione, ai sensi degli artt.22 e ss. della L. n.689/81.

Ciò in quanto, in sede di giudizio in opposizione ad ordinanza ingiunzione, l'Amministrazione opposta (Direzione del Lavoro) è tenuta<sup>12</sup> a depositare dieci giorni prima dell'udienza di costituzione in giudizio "gli atti relativi all'accertamento" e, quindi, anche le dichiarazioni rese dai lavoratori, che potranno quindi essere conosciute dal trasgressore – ricorrente nel loro integrale contenuto.

Si osserva, inoltre, che il diritto alla difesa del trasgressore, relativamente agli accertamenti ispettivi svolti in materia di lavoro, trova una particolare tutela (ad avviso dello scrivente particolarmente rafforzata rispetto ad altri settori) nella L. n.689/81.

In particolare, infatti, l'art.18 della L. n.689/81 dispone che: "entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione" gli interessati possono far pervenire, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, scritti difensivi allegando agli stessi la documentazione ritenuta idonea a supportare le loro difese.

<sup>12</sup> Art.23 della L. n.689/81.



Inoltre, gli interessati, sempre ai sensi dell'art.18, possono chiedere di essere sentiti dalla stessa Pubblica Amministrazione competente a decidere in merito agli accertamenti svolti dal proprio personale ispettivo.

Pertanto, il trasgressore utilizzando tali strumenti difensivi (scritti difensivi e/o audizione personale), c.d. "difesa stragiudiziale", può interloquire direttamente con la Pubblica Amministrazione, eventualmente assistito da un suo legale e/o consulente, esponendo le proprie argomentazioni difensive relativamente ai fatti contestati.

Con riferimento alla rilevanza della c.d. "difesa stragiudiziale", l'art.18, comma secondo, della L. n.689/81 dispone che:

*"L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto".*

Infine, si osserva che il diritto di difesa, esercitabile da parte del trasgressore nei confronti degli accertamenti ispettivi svolti dalle Direzioni del Lavoro, viene particolarmente garantito e tutelato, in quanto l'onere di provare in giudizio la sussistenza dei fatti contestati ricade sull'Amministrazione opposta (Direzione del Lavoro), si ha cioè la c.d. *inversione dell'onere della prova*, ai sensi dell'art.23, ultimo comma, della L. n.689/81, che così dispone: **"Il Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente"**.

Pertanto il trasgressore – ricorrente in opposizione ad ordinanza ingiunzione potrebbe difendersi in giudizio semplicemente negando la sussistenza delle violazioni a lui contestate, e attendendo "passivamente" che sia controparte, e cioè l'amministrazione opposta (Direzione del Lavoro), a provare la sussistenza delle violazioni contestate.

In conclusione, il soggetto che ha "subito" un accertamento ispettivo in materia di lavoro ha a sua disposizione più strumenti che gli consentono di esercitare il suo diritto di difesa, tra i quali rientra il diritto di accesso agli atti del procedimento ispettivo esercitabile, in assenza di un'esauritiva motivazione del verbale ispettivo, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti ministeriali.

### **Modalità di scrittura di una richiesta di accesso agli atti dell'ispezione**

Alla luce di quanto emerso dalla lettura delle sentenze in commento, il trasgressore, prima di predisporre la sua istanza di accesso agli atti, dovrà leggere attentamente la motivazione del verbale ispettivo.



Il trasgressore non avrà, infatti, alcun concreto ed attuale interesse ad accedere agli atti dell'ispezione nel caso in cui la motivazione del verbale ispettivo gli consenta di esercitare il suo diritto alla difesa.

In caso contrario, l'istanza di accesso troverà una sua concreta giustificazione che, sussistendo i presupposti di legge, potrà portare ad un suo accoglimento.

Un'analogata attenta lettura della motivazione del verbale dovrà esser fatta anche dal funzionario pubblico che dovrà decidere in merito all'accoglimento o meno dell'istanza stessa.

Se il funzionario ritiene, infatti, che la motivazione del verbale sia, di per sé sola, sufficiente a consentire la difesa dell'istante, così come è avvenuto nel caso in esame, tra i motivi di rigetto dell'istanza indicherà anche quest'ultimo.

Di seguito viene fornito un modello di richiesta di accesso agli atti dell'ispezione contenente alcuni esempi che, ovviamente, andrà adattato al caso concreto.

L'istanza, inoltre, dovrà essere motivata in ordine all'interesse diretto ed attuale del richiedente ad accedere agli atti dell'ispezione.



[preleva  
il documento](#)

## Richiesta di accesso agli atti dell'ispezione

### Modello

Spett.le

Direzione Provinciale del Lavoro

di.....

### **Oggetto: istanza di accesso agli atti del procedimento ispettivo**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ tel-fax \_\_\_\_\_ e.mail \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ (nel caso di legale rappresentante di un ente collettivo con o senza personalità giuridica, indicare anche la sede di questo)

chiede

ai sensi degli articoli 22, 24 e 25 della Legge 241/1990, così come modificata dalla Legge 15/2005 e, da ultimo, dal DL 35/2005 come convertito nella Legge 80/2005, ed ai sensi del DPR 184/2006 sul diritto di accesso, dichiarando di essere a conoscenza dell'obbligo di utilizzo esclusivo del documento per ragioni di giustizia e di tutela degli interessi giuridici personali:

- prendere visione
- estrarre copia semplice

dei seguenti documenti (ad esempio:

- le dichiarazioni dei lavoratori acquisite nel corso dell'accesso ispettivo avvenuto in data \_\_\_\_\_ presso la sede della ditta sita in \_\_\_\_\_;
- le dichiarazioni dei clienti del ristorante \_\_\_\_\_ acquisite dal personale ispettivo all'interno del locale nel corso dell'accesso ispettivo avvenuto in data \_\_\_\_\_
- altri documenti \_\_\_\_\_)

per i seguenti motivi

esempi:

- 1° esempio: in quanto, la conoscenza della predetta documentazione è strettamente indispensabile per poter replicare, in sede di contenzioso amministrativo e di difesa stragiudiziale (scritti difensivi e/o audizione personale o ricorso al Comitato regionale di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 124/2004), alla contestazione di cui a pag ....del verbale conclusivo degli accertamenti allegato....., riferita al disconoscimento dei contratti di lavoro a progetto stipulati con i seguenti lavoratori:

1) .....

- 2) .....
- 2° esempio: poiché dalla lettura della motivazione del verbale ispettivo non è emerso quale fosse l'effettivo orario di lavoro svolto dal lavoratore a progetto il cui contratto è stato disconosciuto dal personale ispettivo, si chiede, pertanto, di acquisire in copia la dichiarazione del lavoratore stesso al fine di verificare tale elemento, qualora, ovviamente, in detta dichiarazione venga fatta menzione dell'orario di lavoro. Per gli stessi motivi si chiede di acquisire in copia eventuali ulteriori dichiarazioni e/o documenti riguardanti l'orario di lavoro svolto dai lavoratori in contestazione. Si precisa, infine, che l'elemento riferito all'orario di lavoro è particolarmente rilevante ai fini della qualificazione dei rapporti di lavoro in contestazione);
  - 3° esempio: poiché dalla lettura della motivazione non è emerso chi fosse il soggetto che impartiva la direttiva ai lavoratori a progetto, il cui rapporto di lavoro è stato disconosciuto, si chiede di estrarre copia delle eventuali dichiarazioni e/o documenti che contengano elementi relativi a quest'ultimo aspetto, sicuramente rilevante al fine di verificare la corretta qualificazione dei rapporti di lavoro);

Luogo e data

Firma

*Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali, di cui alla presente istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.*

**Se l'istanza non viene presentata direttamente dall'interessato è opportuno utilizzare la seguente formula:**

Poiché la presente richiesta non è presentata direttamente dall'interessato, ma viene inviata a mezzo del servizio postale – a mezzo fax – posta elettronica o altro, alla stessa dev'essere allegata una copia del documento di riconoscimento \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ del richiedente.

Luogo e data

Firma